

Norme unificate concessione licenze ai militari
(Ediz. ottobre 1958)

SCUOLA MILITARE ALPINA
BATTAGLIONE AUC

2^a Compagnia

DP/0038
(ex 299 E; 60/7-005 M e 71 AM)

FOGLIO DI LICENZA

IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
Cap. *Adel*

Firma del Titolare	(1)	
	È concessa al (2) AUC TERZI GIANLUCA N. di matricola	
	una licenza (3) DI FINE CORSO di giorni 13 (TREDICI)	
	con decorrenza da domani per recarsi a MODENA Provincia di	
	Deve rientrare al (4) REPARTO entro le ore 24.00 del 2.10.78	
	A AUSTA li 19.9. 19 78	
	(4) IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE AUC Ten. Col. COVI Edy Corrado <i>COVI</i>	
	ASSEGNI CORRISPOSTI	
	OGGETTI DI CORREDO DI CUI PARTE PROVVEDUTO	
	(5)	
ITINERARIO DA PERCORRERE (6)	IMPORTO DEL TRASPORTO	ANNOTAZIONI DEL PERSONALE FERROVIARIO
.....
Rientrato al (1)		del (5)

(1) Corpo, distacco, ecc. — (2) Grado, cognome e nome del militare. — (3) Specie della licenza. — (4) Qualifica, grado e firma di chi rilascia la licenza. — (5) Carica e firma di chi è preposto alla contabilità individuale. — (6) Solo nei casi in cui il militare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio.

1027

VIDIMAZIONE DELLE AUTORITÀ a cui il militare si presenta	DICHIARAZIONE Proroghe accordate, partecipazioni ordini superiori, rilascio scontrini, ritardi per cause di forza maggiore nel viaggio di ritorno	EVENTUALI corresponsioni di assegni
<p>STRETTO MILITARE - MODENA</p> <p>ARRIVARE <u>21/5/99</u> Il Sott. Servizio <u>[firma]</u></p> <p>PARTIRE <u>2/6/99</u> Il Sott. Servizio <u>[firma]</u></p> <p>N.B. - Indicare eventualmente i casi di malattie infettive contagiose verificatesi nel Comune.</p>		

AVVERTENZE PER I MILITARI IN LICENZA

1. — Il militare, entro 24 ore dal suo arrivo nella località ove fruirà della licenza, ed all'atto della partenza, deve presentare personalmente il foglio di licenza al locale Comando della propria Forza Armata o, ove questa non esista, al Comando di Presidio o, in mancanza di tali Enti al Comando dei Carabinieri, che vi apporrà i visti di arrivo e di partenza. Nella località ove non esistono comandi militari i visti di arrivo e di partenza dovranno essere apposti dal Sindaco. Ha, altresì, l'obbligo di presentarlo, a richiesta, alle superiori Autorità militari, ai carabinieri, alle ronde, e in viaggio, al personale delle ferrovie.

2. — Il militare in licenza che smarrisce il foglio di licenza — prescindendo da eventuali sanzioni disciplinari — deve denunciare lo smarrimento al Comando presso il quale è tenuto a presentarsi al suo arrivo. Qualora lo smarrimento sia avvenuto durante il viaggio, egli dovrà informare anche gli agenti di P. S. in servizio sul treno ed il personale ferroviario.

3. — Il militare in licenza può recarsi in località diversa da quella indicata sul documento di licenza, purchè si tenga in condizioni di essere facilmente reperibile.

4. — La proroga alla licenza può essere richiesta solo se giustificata da motivi di salute che impediscono il viaggio di ritorno, o per particolari importanti motivi di carattere privato o per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto (genitori, moglie, figli, fratelli o sorelle).

Ogni richiesta di proroga deve essere documentata e deve essere inoltrata all'Autorità che ha concesso la licenza, tramite l'Autorità militare locale. Tranne che non si tratti di imminente pericolo di vita o morte di un congiunto oppure di impossibilità, per malattia, di intraprendere il viaggio di ritorno, qualora trascorse 24 ore dalla scadenza della licenza non sia pervenuta l'autorizzazione di proroga, il militare deve rientrare alla propria sede.

5. — In caso di malattia, il militare deve dare notizia all'Autorità militare alla quale si è presentato al proprio arrivo in licenza, che provvederà a farlo visitare ed eventualmente a farlo ricoverare in ospedale, secondo le norme in vigore.

6. — Quando nel ritorno al Corpo il militare sia costretto a ritardare il viaggio da circostanze di forza maggiore, deve farne annotare i motivi sul foglio di licenza dell'Autorità militare che li ha constatati.

7. — Nel caso che il militare durante la licenza non serbi buona decorosa condotta o ritardi la partenza allo scadere di essa, l'Autorità militare locale può ordinarli di rientrare immediatamente al corpo. Lo farà accompagnare o tradurre se responsabile di reato.

8. — Il militare che non rientri dalla licenza alla data stabilita, incorre nelle sanzioni amministrative, penali e disciplinari previste dai relativi regolamenti e dal codice Penale militare.

9. — Il militare in licenza che comunque venga a conoscenza che nella località ove ha la propria destinazione di servizio si sia verificata una grave calamità, ha il dovere di rientrare immediatamente al proprio Corpo, indipendentemente dall'ordine di richiamo dell'Autorità da cui dipende.

Ha lo stesso dovere quando si siano determinati nella Nazione calamità e circostanze tali da mettere in grave pericolo vite umane o da turbare gravemente l'ordine pubblico.

10. — Il militare in licenza in zona dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ha l'obbligo di presentarsi immediatamente all'Autorità militare locale e mettersi ai suoi ordini.

11. — All'ordine di mobilitazione, il militare in licenza, deve raggiungere immediatamente la propria destinazione, senza speciali ordini.